

REGOLAMENTO DEI *WARRANT* “*WARRANT DOTSTAY 2022-2025*”

(di seguito il “*Regolamento*”)

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

TERMINE	SIGNIFICATO
Assemblea	Significa l’assemblea dei soci dell’Emittente del 31 ottobre 2022.
Aumento di Capitale	Significa l’aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., per massimi nominali Euro 21.428,56 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 1.071.428 azioni ordinarie per un controvalore massimo di Euro 4.714.283,20, a servizio del Collocamento Istituzionale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2022, in parziale esecuzione della Delega.
Aumento di Capitale Warrant	Significa l’aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile progressivo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., in una o più <i>tranche</i> per un ammontare complessivo massimo pari a Euro 1.566.964 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 267.857 Azioni di Compendio, da riservarsi all’esercizio di <i>Warrant</i> assegnati nell’ambito del Collocamento Istituzionale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2022, in parziale esecuzione della Delega.
Azioni	Significa le azioni ordinarie di Dotstay S.p.A., senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e liberamente trasferibili.
Azioni di Compendio	Significa le massime numero 267.857 Azioni della Società, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei <i>Warrant</i> , rivenienti dall’Aumento di Capitale <i>Warrant</i> destinate esclusivamente all’esercizio dei <i>Warrant</i> .
Borsa Italiana	Significa Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Collocamento Istituzionale	L’offerta di Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale rivolta esclusivamente a (i) investitori qualificati italiani, quali definiti dagli artt. 100 del D.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e 35, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307; (ii) investitori qualificati/istituzionali, al di fuori dell’Italia, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti, ai sensi della <i>Regulation S dello United States Securities Act</i> del 1933, e di ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità, in esenzione dalle disposizioni in materia di

		offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e dalle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo; (iii) altre categorie di investitori, con modalità tali per quantità dell'offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, dall'art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti Consob e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.
Consiglio Amministrazione	di	Significa il consiglio di amministrazione dell'Emittente.
Delega		Significa la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza <i>warrant</i> e anche a servizio dell'esercizio dei <i>warrant</i> , entro e non oltre il 31 ottobre 2027, per massimi euro 10.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, primo e secondo periodo, c.c., ovvero nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, e ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c. (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), con facoltà di prevedere l'immediata efficacia delle sottoscrizioni; emettendo azioni ordinarie, deliberato dall'Assemblea.
Dividendi Straordinari		Significa la distribuzione di dividendi in denaro o in natura che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.
Emittente o Società o Dotstay		Significa Dotstay società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano (MI), via Benigno Crespi 57, 20121, codice fiscale partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08369730968, REA MI – 2020889.
EGM PRO		Significa Euronext Growth Milan Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Euronext Securities		Significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.
Giorno di Borsa Aperta		Significa un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

Intermediario	Significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata da Euronext Securities.
Periodi di Esercizio	Ha il significato di cui all'Articolo 3.2.
Periodi Ristretti	Ha il significato di cui all'Articolo 4.1.
Prezzo di Collocamento	Significa Euro 3,77.
Prezzi di Esercizio	Ha il significato di cui all'Articolo 3.1.
Regolamento	Significa il presente Regolamento dei "Warrant DOTSTAY 2022-2025".
Termine Ultimo per l'Esercizio	Significa l'ultimo giorno utile per esercitare i Warrant ossia il 15 ottobre 2025.
Warrant	Significa i <i>warrant</i> denominati "Warrant DOTSTAY 2022-2025", validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 4 <i>Warrant</i> posseduti.

ARTICOLO 2 – EMISSIONE DEI WARRANT

2.1 I *Warrant* sono emessi in attuazione della delibera dell'Assemblea che ha disposto, *inter alia*:

- (i) condizionatamente all'efficacia della delibera di trasformazione in società per azioni, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza *warrant* e anche a servizio dell'esercizio dei *warrant*, entro e non oltre il 31 ottobre 2027, per massimi euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, primo e secondo periodo, c.c., ovvero nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, e ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c. (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), con facoltà di prevedere l'immediata efficacia delle sottoscrizioni; emettendo azioni ordinarie.

2.2 In parziale esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2022, ha deliberato nell'ambito del Collocamento Istituzionale:

- (a) l'Aumento di Capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, c.c. per massimi nominali Euro 21.428,56 (ventunmilaquattrocentoventotto/cinquantasei), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 1.071.428 (unmilionesettantumilaquattrocentoventotto) azioni ordinarie per un controvalore massimo di Euro 4.714.283,20 a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan – PRO;
- (b) l'emissione gratuita di massimi n. 1.071.428 *Warrant*, nel rapporto di n. 1 *warrant* ogni azione sottoscritta;

- (c) l’Aumento di Capitale Warrant a pagamento e in via scindibile progressivo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c., in una o più *tranche*, per ammontare complessivo massimo di Euro 1.566.964 (unmilione cinquecento sessantasei mila novecento sessantaquattro) comprensivi di sovrapprezzo a servizio dei *Warrant* mediante emissione di massime n. 267.857 (duecento sessantasettemila ottocento cinquantasette) Azioni di Compendio, da sottoscrivere in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 4 (quattro) *Warrant* posseduti, entro il termine finale fissato al 31 dicembre 2025.

2.3 I *Warrant*, di cui verrà richiesta l’ammissione alle negoziazioni su EGM -PRO, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities, in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, circoleranno separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili. I *Warrant* rimarranno quotati anche qualora gli strumenti finanziari della Società fossero ammessi alle negoziazioni sul segmento ordinario di Euronext Growth Milan.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI *WARRANT*

3.1 Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 5, i titolari dei *Warrant* hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio per ogni 4 (quattro) *Warrant* posseduti, a un prezzo come di seguito esplicitato (**“Prezzo di Esercizio”**).

3.2 Salvo quanto previsto successivamente in tema di Periodo Ristretto, la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei *Warrant* potrà avvenire nel periodo ricompreso tra il 2 - 13 ottobre 2023 (inclusi), nel periodo ricompreso tra l’1 - 15 ottobre 2024 (inclusi) e nel periodo ricompreso tra l’1 - 15 ottobre 2025 (inclusi) (ognuno, il **“Periodo di Esercizio”**).

Periodo di Esercizio	Prezzo di Esercizio
2 - 13 ottobre 2023	$P_1 = P_{IPO} (1 + 10\%) = \text{Euro } 4,14$
1 - 15 ottobre 2024	$P_2 = P_1 (1 + 10\%) = \text{Euro } 4,55$
1 - 15 ottobre 2025	$P_3 = P_2 (1 + 10\%) = \text{Euro } 5,00$

3.3 Le richieste di esercizio dei *Warrant* e di sottoscrizione delle Azioni di Compendio potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all’Intermediario aderente a Euronext Securities presso cui sono depositati i *Warrant*.

3.4 Resta inteso che, qualora i titolari dei *Warrant* non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per quel determinato Periodo di Esercizio, fatta salva la facoltà di esercitare i *Warrant* in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

3.5 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del *Warrant* dovrà anche prendere atto e accettare che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei *Warrant* non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e dovrà dichiarare di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai tempi della "*Regulation S*". Nessuna Azioni di Compendio richiesta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai titolari dei *Warrant* che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

3.6 Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

3.7 La messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Euronext Securities, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari dei *Warrant* durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

3.8 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni negoziate su EGM - PRO alla data di efficacia dell'esercizio dei *Warrant*.

3.9 I *Warrant* dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio entro il 15 ottobre 2025 (il "***Termine Ultimo per l'Esercizio***"). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l'Esercizio, i *Warrant* per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.

3.10 Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 4, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio del periodo di esercizio successivo.

ARTICOLO 4 – SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT

4.1 L'esercizio dei *Warrant* sarà in ogni caso sospeso:

- (i) dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'Assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'Assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima; e
- (ii) fermo restando quanto previsto all'Articolo 5, dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi

eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci. In tal caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, in ogni caso, entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

(ciascuno un "*Periodo Ristretto*")

ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI PORTATORI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ

5.1 Qualora la Società dia esecuzione, entro il Termine Ultimo per l'Esercizio:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, o comunque a operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

ove:

- ***P_{cum}*** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria di Dotstay registrati su EGM - PRO;
 - ***P_{ex}*** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria registrati su EGM - PRO;
- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun *Warrant* sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (iii) a distribuzione di Dividendi Straordinari, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun *Warrant* rimarrà invariato, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo a quest'ultimo il valore del Dividendo Straordinario per azione;
- (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle Azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun *Warrant* e il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- (v) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun *Warrant*;
- (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun *Warrant*;

- (vii) a operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il Termine Ultimo per l'Esercizio, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun *Warrant* e/o il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto di esercizio, secondo metodologie di generale accettazione e con criteri compatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.

5.3 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto dell'esercizio del *Warrant* spettasse un numero non intero di Azioni, il portatore dei *Warrant* avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

ARTICOLO 6 – ESERCIZIO ANTICIPATO DEI WARRANT E/O AL DI FUORI DEL PERIODO DI ESERCIZIO

6.1 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5, e fatta eccezione per i Periodi Ristretti di cui al precedente articolo 4, al portatore dei *Warrant* sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun *Warrant*, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (i) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*. In tale ipotesi, al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (ii) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili. In tale ipotesi, al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (iii) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di

acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;

- (iv) qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (v) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente paragrafo, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i *Warrant* sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

ARTICOLO 7 – REGIME FISCALE

7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei *Warrant* da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

8.1 Sarà presentata domanda di ammissione alle negoziazioni su EGM -PRO dei *Warrant* a Borsa Italiana. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di *Warrant*.

ARTICOLO 9 – VARIE

9.1 Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei *Warrant* verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR (o diverso sistema, anche di stoccaggio autorizzato, di volta in volta applicabile agli emittenti quotati su Euronext Growth Milan - PRO) e riportato sul sito *internet* della Società, sezione "*Investor Relations*".

9.2 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

9.3 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di *Warrant* tempo per tempo in circolazione con deliberazione assunta nell'ambito di una propria assemblea. L'Assemblea dei portatori dei *Warrant* dovrà essere convocata con le modalità e nei termini di legge e di statuto relativi all'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, ora e luogo di convocazione con la descrizione degli argomenti posti all'ordine del giorno che saranno oggetto

di trattazione. All'assemblea dei portatori dei *Warrant* hanno diritto di intervenire e votare tutti i titolari dei *Warrant* anche a mezzo di delega ai sensi di legge. La legittimazione all'intervento e al voto all'Assemblea dei portatori di *Warrant* è regolamentata ai sensi di legge e per espresso richiamo volontario alla vigente disciplina in tema di Assemblea dei soci.

9.4 Fermo restando quanto altro previsto nel presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione (ovvero il Consigliere delegato) della Società potrà inoltre – in qualunque momento – apportare al presente Regolamento ogni modifica ritenuta necessaria od opportuna – senza la necessità del preventivo assenso da parte dei titolari dei *Warrant* – al fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e applicabile alla Società e a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) tenere conto delle eventuali raccomandazioni od osservazioni delle competenti autorità, giudiziarie, di controllo o di vigilanza e/o di Borsa Italiana S.p.A.; e/o (iii) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. La Società provvederà tempestivamente a comunicare le modifiche al presente Regolamento così apportate con le modalità specificate dal presente articolo.

9.5 Il possesso dei *Warrant* comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

9.6 Qualsiasi contestazione relativa ai *Warrant* e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano con espressa esclusione di qualsivoglia foro alternativo, salvo il caso in cui il portatore dei *Warrant* rivestisse la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nel qual caso sarà competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.